

**A.M.S.C. S.P.A**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO IN FAVORE DI AMSC S.P.A. DI  
GALLARATE**

**CIG 8277700E1F**

Art. 1 Oggetto dell’appalto

Art. 2 Importo del servizio e durata

Art. 3 Caratteristiche dei buoni pasto

Art. 5 Pagamento e consegna

Art. 6 Gestione ed adempimenti

Art. 7 Obblighi relativi alla gestione delle fatture e al pagamento degli esercenti

Art. 8 Verifiche ispettive agli esercizi convenzionati

Art. 9 Penalità

Art. 10 Obblighi dell’operatore economico aggiudicatario

Art. 11 Garanzia definitiva

Art. 12 Recesso

Art. 13 Risoluzione del contratto

Art. 14 Subappalto e divieto di cessione

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 16 Spese contrattuali

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Art. 18 Controversie

Art. 19 Rinvio

## **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto a favore dei dipendenti di AMSC S.p.A. (di seguito "Amministrazione") che effettuano quotidianamente una presenza in servizio di almeno quattro ore (mezza giornata lavorativa).

I buoni pasto sono somministrati ai dipendenti dei settori Acqua e Piscine calcolati su 5 giorni settimanali e ai dipendenti settori Trasporti calcolati su 6 giorni settimanali.

Il servizio in argomento sarà attivato mediante la fornitura di buoni pasto e la prestazione dello stesso avverrà attraverso una vasta rete di ristoranti, self service, mense, tavole calde e fredde (di seguito "esercizi convenzionati"), con cui l'operatore economico aggiudicatario dovrà stipulare apposite convenzioni.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà assumere l'obbligo di allargare la propria rete di esercenti convenzionati, in particolar modo includendo quelli operanti nel territorio di Gallarate e nei comuni limitrofi, secondo quanto proposto in sede di offerta tecnica, garantendo sempre la massima qualità del servizio.

## **Art. 2 - Importo del servizio e durata**

Il **valore nominale** di ciascun buono pasto è stabilito in € 5,00, IVA inclusa al 4%.

L'**importo per singolo buono pasto posto a base d'asta** è pari ad € 4,8077, I.V.A. esclusa al 4%.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di un numero complessivo annuale stimato di buoni pasto del valore indicato nel precedente comma pari a 26.000,00. La quantità dei buoni pasto richiesti potrà variare del 10% in aumento ovvero in diminuzione, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione.

Il servizio avrà una durata complessiva pari a 36 (trentasei) mesi, indicativamente decorrenti dal 1° ottobre 2020 e fino al 30 settembre 2023.

L'importo complessivo del servizio per la durata di cui al precedente comma viene presuntivamente determinato in complessivi € 375.000,60, IVA esclusa (numero di buoni pasti presunti nel triennio moltiplicato per l'importo a base d'asta del singolo buono pasto).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'importo complessivo dell'eventuale periodo di proroga tecnica risulta essere pari ad € 62.500,10, IVA esclusa (numero di buoni pasti presunti nel periodo di proroga moltiplicato per l'importo a base d'asta del singolo buono pasto).

Ai fini dell'art. 35, co. 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga, è pari ad € 437.500,70, IVA esclusa.

E' esclusa la possibilità per l'operatore economico aggiudicatario di applicare commissioni, costi o canoni del servizio.

## **Art. 3 - Caratteristiche dei buoni pasto**

I buoni pasto del valore nominale di cui al precedente art. 2 dovranno possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione.

I buoni pasto dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- il codice fiscale o la ragione sociale del Contraente;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione (in caso di R.T.I. di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e in caso imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio si è aggiudicato il servizio);
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno di 6 mesi dal ricevimento presso l'Amministrazione;
- il nominativo del dipendente a cui il buono è destinato (solo sulla copertina di fascicolatura);
- un eventuale spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto potrebbe essere utilizzato;
- la dicitura “Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro, può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore”.

L'Amministrazione provvederà a comunicare preventivamente, ogni mese via e-mail, all'operatore economico aggiudicatario la ripartizione dei buoni pasti richiesti, segnalando l'esatto numero di buoni da intestare ad ogni singolo dipendente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di restituire all'operatore economico aggiudicatario i buoni pasto erroneamente calcolati o attribuiti ai dipendenti ed a chiederne il cambio di intestazione o l'annullamento, entro 30 giorni dalla ricezione, senza ulteriori aggravii per l'Amministrazione stessa.

La riemissione degli stessi a cura dell'operatore economico aggiudicatario dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.

#### **Art. 5 - Pagamento e consegna**

L'Amministrazione corrisponderà all'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del servizio il prezzo pattuito per contratto di € 4.8077, I.V.A. esclusa, diminuito del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara e moltiplicato per il numero dei buoni richiesti e forniti.

Il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso essere soggetto a revisione e variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità.

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni con bonifico bancario dalla ricezione della fattura che verrà vistata dall'ufficio del personale per la regolare fornitura.

La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'operatore economico aggiudicatario della richiesta via e-mail dall'ufficio acquisti dell'Amministrazione.

Ogni consegna di buoni dovrà essere accompagnata da documento riepilogativo riportante:

- il numero di matricola iniziale e finale dei buoni consegnati;
- il numero totale dei buoni;
- il controvalore ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore contrattuale unitario.

Le spese di spedizione del plico mensile contenente i buoni sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

## **Art. 6 - Gestione ed adempimenti**

I buoni daranno diritto a prestazione esclusivamente dietro presentazione degli stessi emessi dall'operatore economico aggiudicatario.

I buoni pasto:

- non potranno in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni o prestazioni diverse da quelle di somministrazione di cibo o bevande o acquisto delle stesse;
- non potranno in nessun caso essere utilizzati da persone diverse dei dipendenti dell'Amministrazione;
- daranno diritto a consumare o ad acquistare cibi o bevande per il valore riportato;
- non potranno in nessun caso dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dei dipendenti.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, nel corso del contratto, l'istituzione di ulteriori punti di ristoro qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti.

## **Art. 7 - Obblighi relativi alla gestione delle fatture e al pagamento degli esercenti**

L'operatore economico aggiudicatario, in relazione ai termini di pagamento agli esercizi convenzionati, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli stessi (cd. rimborsi) entro e non oltre il termine offerto in sede di gara, calcolato dalla data di presentazione della relativa fattura relativa ai buoni pasto dell'Amministrazione ed emessa da parte degli esercizi convenzionati.

## **Art. 8 - Verifiche ispettive agli esercizi convenzionati**

L'Amministrazione si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che ritiene opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni del presente capitolato.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare l'effettiva spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati. In particolare, per ogni singolo esercizio, potrà essere oggetto di verifica l'esistenza dell'esercizio all'indirizzo definito, l'effettiva accettazione del buono pasto e il riconoscimento del valore nominale del buono pasto.

## **Art. 9 - Penalità**

### 9.1 Difformità nei termini di consegna dei buoni pasto

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo indicato nella richiesta di emissione di buoni pasto (escluso IVA), per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto di cui all'articolo 5 del presente capitolato. Resta salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad effettuare una nuova fornitura, senza addebito di costi aggiuntivi, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata da dall'Amministrazione, pena l'applicazione di una penale a favore di quest'ultimo, pari all'1 ‰ (un per

mille) dell'importo indicato nella richiesta (escluso IVA), per ogni giorno di ritardo successivo al termine sopra indicato.

Superato l'importo del 10% corrisposto a titolo di penale senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia provveduto a effettuare correttamente il servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione all'operatore economico aggiudicatario a mezzo post elettronica certificata, fatto salvo il risarcimento del danno e l'incameramento della garanzia.

Le penali saranno riscosse mediante prelievo sulla fatturazione emesse dalla ditta esecutrice del servizio.

### 9.2 Difformità relative alle caratteristiche dei buoni pasto

Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza per la spendibilità dei buoni pasto di cui all'art. 3, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo dei buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.

### 9.3 Difformità relative al convenzionamento

Nel caso in cui l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell'Amministrazione evidenzi una difformità nella gestione degli esercizi convenzionati, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla stessa le seguenti penali:

- mancata accettazione dei buono pasto: € 500,00
- mancato riconoscimento del valore nominale del buono: € 500,00
- diminuzione degli esercizi convenzionati rispetto a quelli dichiarati: € 500,00

## **Art. 10 - Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario**

L'operatore economico aggiudicatario deve assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni dell'appalto in esecuzione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a suo carico gli oneri relativi.

L'operatore economico aggiudicatario ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile alle località.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro restituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

## **Art. 11 - Garanzia definitiva**

A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il contratto, l'operatore economico aggiudicatario consegnerà contestualmente alla sottoscrizione dello stesso una fideiussione, a titolo di garanzia definitiva, rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà restituita all'operatore economico aggiudicatario entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto a seguito della scadenza del contratto stesso.

#### **Art. 12 - Recesso**

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni momento e per qualsiasi motivo alle condizioni previste dall'art. 109 del Codice, con rinuncia espressa dell'operatore economico aggiudicatario al risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione può inoltre recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e di pubblica necessità. In questo caso l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto indenne dalle sole spese sostenute.

#### **Art. 13 - Risoluzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata nei seguenti casi:

frode o grave negligenza;

accertata esecuzione in subappalto non autorizzato;

cessione parziale o totale del contratto;

liquidazione o ogni altro caso di cessazione dell'attività dell'operatore economico aggiudicatario;

mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal contratto e dal D.Lgs. 81/2008;

mancato rispetto delle modalità e dei termini di pagamento agli esercizi convenzionati indicati nell'offerta;

in ogni altro caso espressamente previsto nel Contratto.

Nel caso di risoluzione, l'operatore economico aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento della parte di servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, riservandosi l'Amministrazione ogni diritto al risarcimento dei danni subiti

In particolare, l'Amministrazione si riserva di esigere dall'operatore economico aggiudicatario il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il contratto sarà inoltre risolto nelle ipotesi e con le modalità dall'art. 108 del Codice.

#### **Art. 14 - Subappalto e divieto di cessione**

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso.

#### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

## **Art. 16 – Spese contrattuali**

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto.

## **Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi degli art. 13 e 14, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR, la Stazione Appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

### Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati è: AMSC S.p.a. con sede legale in Via Aleardo Aleardi 70, 21013 Gallarate (VA), codice fiscale e partita IVA 02279540120.

Il titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer) che potrà essere contattato in forma scritta all'indirizzo del Titolare o tramite email [info@amsc.it](mailto:info@amsc.it)

### Finalità del trattamento:

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

### Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

### Natura del conferimento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

L'eventuale trattamento dei dati per finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate sarà oggetto di specifica ed autonoma informativa e apposito consenso, non vincolante per lo svolgimento del contratto in oggetto.

### Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali da permettere l'accesso ai dati personali in ns. possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l'integrità, l'aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, distruzione o dal danneggiamento accidentale.

Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto dello scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme

sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alle norme di legge applicabili.

#### Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a sua disposizione presso la nostra sede;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Trasferimenti di dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

#### Durata del trattamento

Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti instaurati tra le parti e, successivamente alla conclusione del rapporto/contratto in essere, per ottemperare agli adempimenti di legge di natura civilistica e fiscale applicabili al rapporto in essere, nonché ad ogni altro adempimento/obbligo di legge cui è tenuto il Titolare.

#### Diritti del concorrente interessato.

In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla normativa nazionale in vigore, ed in particolare:

- a) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
- b) il diritto di ottenere gratuitamente l'accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l'indicazione di tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Reg. Eu.
- c) il diritto di ottenere gratuitamente l'aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati

- d) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario.
- e) il diritto alla portabilità, ricevere in un formato strutturato di uso comune i dati personali che La riguardano e che siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti.
- f) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o autorità giudiziaria.

Può esercitare i suoi diritti e/o può richiederne l'elenco integrale dei diritti previa comunicazione scritta al Titolare del trattamento.

#### **Art. 18 - Controversie**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Amministrazione e l'operatore economico aggiudicatario la ditta aggiudicataria in ordine al servizio in oggetto del presente appalto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Busto Arsizio (VA).

#### **Art. 19 - Rinvio**

Per quanto non disposto dal presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice Civile.

Il Responsabile Unico di Procedimento

Dott.ssa Lucia Moglia